



4/2/'24

Il Soroptimist International d'Italia condivide l'appello del Soroptimist International of Europe e l'European Women's Lobby – la più grande organizzazione ombrello di associazioni femminili in Europa, di cui lo stesso SIE fa parte - affinché gli Stati membri dell'Unione Europea approvino entro questa legislatura la direttiva sulla violenza contro le donne nel testo concordato lo scorso giugno.

Il tentativo di questi giorni d'indebolire la direttiva indigna e delude, perché tradisce la legittima aspettativa delle cittadine e dei cittadini dell'UE di vedere finalmente garantiti, in tutti gli Stati membri, livelli minimi di protezione delle donne che subiscono violenza, in applicazione dei principi della Convenzione di Istanbul.

I termini della questione

A causa del mancato accordo di Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia, l'adesione da parte dell'UE della Convenzione di Istanbul è avvenuta solo il 1° giugno 2023 (in vigore dal 1° ottobre 2023), dopo l'intervento della Corte di Giustizia europea, che, con decisione del 6 ottobre 2021, rispose affermativamente sulla possibilità di procedervi pur senza la ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

Poiché l'art. 216 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea dispone che "gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri", ci si chiederà perché è così importante la Direttiva di cui si discute, e per quale ragione da più parti se ne stia chiedendo l'approvazione.

La ragione è rappresentata dal fatto che le Direttive vincolano gli Stati membri al raggiungimento di determinati scopi entro un certo lasso temporale ed il mancato adeguamento comporta la violazione del Trattato, aprendo così alla procedura d'infrazione.

In estrema sintesi, la Direttiva consente di raggiungere l'obiettivo di una legislazione uniforme in determinate materie in tutti gli Stati membri.

Le ragioni della richiesta di eliminazione di alcune norme della direttiva, tra cui l'art. 5

Secondo alcuni Stati del Consiglio d'Europa, sarebbe necessario eliminare dalla Direttiva, per difetto di adeguata base giuridica, l'art. 5, che prevede che gli Stati membri si impegnano a punire come reati le condotte intenzionali volte al compimento di atti non consensuali di natura sessuale su una donna, stabilendo, inoltre, che gli Stati membri provvedono affinché *"per atto non consensuale sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della donna o senza che la donna sia in grado di esprimere la sua volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, sfruttandone l'incapacità di esprimere una libera volontà in quanto incosciente, ebbra, addormentata, malata, fisicamente lesa, disabile. Il consenso deve poter essere revocato in qualunque momento nel corso dell'atto. L'assenza del consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio della donna, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato"*.

Si ritiene, in sostanza, il difetto di giurisdizione dell'Unione a legiferare sul reato di stupro, non potendolo includere tra quelli previsti dall'art. 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, indicato dalla stessa Commissione europea nella parte relativa alla base giuridica della proposta di Direttiva, il quale si



riferirebbe ai reati di sfruttamento sessuale, spesso compiuti a livello internazionale, come quelli di terrorismo e corruzione.

A tale obiezione, francamente non priva di fondamento giuridico, tale da far legittimamente temere che gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Istanbul impugneranno, non senza possibilità di successo, la Direttiva davanti alla Corte di Giustizia europea, è stato replicato che neanche il matrimonio forzato e le adozioni illegali rientrano nell'art. 83 TFUE, ma ciò non ha impedito d'inserirli in una recente direttiva.

L'impatto della direttiva sul reato di violenza sessuale in Italia

Com'è noto, nel nostro sistema penale, il reato violenza sessuale, previsto e punito dall'art. 609 bis c.p., punisce chi **"con violenza o minaccia o mediante l'abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali"**.

Ciò significa che la violenza o la minaccia devono essere dimostrate affinché si configuri il reato.

Evidente la differenza con l'art. 5 della Direttiva, che imporrebbe un approccio culturale e giuridico completamente diverso, con la necessità di un adeguamento della. Norma penale al parametro europeo.

Ciò proteggerebbe le persone offese dal fenomeno della vittimizzazione secondaria, che, com'è noto, ostacola le denunce, per la paura di non essere credute e di essere messe esse stesse sotto processo, nel tentativo di screditarle ricorrendo ai più beceri stereotipi di genere.

Conclusioni

L'indubbia complessità della materia impone al legislatore europeo serie riflessioni ed approfondimenti, necessari affinché l'approvazione della Direttiva, urgente e non rinviabile al prossimo semestre, avvenga su solide basi, tali da resistere ad eventuali e non improbabili attacchi da parte di quegli Stati più refrattari al pieno riconoscimento ed applicazione della Convenzione di Istanbul

Avv. Adele Manno

Vicepresidente Nazionale Soroptimist International d'Italia/Team Leader Contrasto alla violenza e Diritti Umani

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0105>